

## Assicurazioni

# Mancata assicurazione della merce da parte dello spedizioniere

**CASO:** A fronte di un'importazione da Taiwan di campioni di attrezzature da giardinaggio con resa FOB Hualien il nostro spedizioniere non provvedeva ad assicurare la spedizione – per fortuna di basso valore – dalla quale mancavano all'arrivo diversi campioni.

Potremo recuperare i danni?

E perché lo spedizioniere, ci chiediamo, non ha provveduto di sua iniziativa ad assicurare visto che la legge gli impone di "operare nel migliore interesse" del suo cliente?

**P**erché lo spedizioniere, pur contando sull'estensione più ampia del suo mandato quale quella che gli deriva dall'operare **in mancanza di istruzioni**, non è tenuto, guarda caso, proprio, ad assicurare.

La legge, dal lettore correttamente citata, in relazione agli obblighi dello spedizioniere, così testualmente si esprime all'articolo 1739: "Nella scelta della via, del mezzo e delle modalità di trasporto della merce, lo spedizioniere è tenuto ad osservare le istruzioni del Committente e, in mancanza, ad operare secondo il migliore interesse del medesimo (...)". Da questa espressione, se ci si limita a considerare solo il 1° comma di questo articolo, si percepisce una sorta di procura illimitata allo spedizioniere che, in mancanza di istruzioni specifiche del mandante, parrebbe

quasi poter scegliere e decidere a piacimento, con l'unica remora della molestia e/o pregiudizio al suo cliente per non incorrere nel rischio di *culpa in eligendo*.

E non è nemmeno infrequente che lo spedizioniere, in tale carenza, ecceda nel mandato sopravvalutando i suoi poteri. Ma ancorché la sua discrezionalità operativa risulti in queste circostanze al massimo livello, se c'è una cosa che non può fare, o meglio, come dice sempre la legge, non è tenuto a fare, è proprio quella di assicurare la merce senza un preciso e specifico ordine al riguardo. Il citato articolo 1739, al 2° comma (che prevale sul primo), ridimensiona l'ampio spettro operativo dello spedizioniere enunciato al 1° comma, stabilendo che, "(...) Salvo che gli sia stato diversamente ordinato e salvi gli usi contrari, lo spedizioniere non ha obbligo

di provvedere all'assicurazione delle cose spedite (...)".

È ben vero che l'obbligo di assicurazione ha natura accessoria – in un contratto di trasporto (1737 C.C.) e come tale necessita di precise istruzioni dal committente – ma è anche vero che per altre e non meno delicate operazioni accessorie, corollario del trasporto, egli mantiene invece intatta la sua autonomia. L'apparente contraddizione sta nel fatto che **solo** nell'assicurazione (e quindi non nelle altre operazioni) è richiesto, per assicurare, il pieno possesso da parte dell'assicurato dell'interesse all'assicurazione, che, più materialmente si identifica poi con l'interesse all'indennizzo. Se un soggetto non ha tale interesse, è lecito chiedersi, perché si assicura? Col rischio di violare (il primo e più importante) principio indennitario, tale assicurato renderebbe di

## Assicurazioni

fatto nulla la copertura assicurativa. La legge, su questo, è ferma e irremovibile dato che il contratto di assicurazione fa parte di quegli atti non a caso definiti "della massima buona fede" (*of the utmost good faith* come dicono gli assicuratori inglesi appartenenti all'autorevole ILLU, o Institute of London Underwriters, in questo fortemente appoggiati dai loro primari interlocutori operativi cioè i Lloyd's) in cui ancorché tale negozio appartenga ai contratti **bilaterali** è uno dei pochi in cui il suo perfezionamento formale avvenga attraverso l'apporto di una sola delle due parti, cioè del contraente che, attraverso l'applicazione assicurativa (*application form*) fornisce all'assicuratore tutti i dati e le notizie essenziali per il sostanziamiento del premio. Come può allora un contratto bilaterale, reso efficace da un atto unilaterale, non essere della massima buona fede?

L'articolo 1904 del codice è, sul punto, estremamente chiaro: "Il contratto di assicurazione contro i danni è nullo se, nel momento in cui l'assicurazione deve avere inizio, non esiste un interesse dell'assicurato al risarcimento del danno".

E ciò, nell'unico intento di tutelare gli interessi dell'assicuratore, qui "parte debole", per così dire, del contratto, che deve fare un atto di fede nei confronti del contraente/assicurato il quale potrebbe aggirare la sua buona fede provvedendo, per esempio, per un imballaggio inadatto di merci fragili con la certezza del loro perimento e dal quale trarre illecito vantaggio indennitario. Sempre gli Assicuratori Inglesi, curatori dell'opera più completa e autorevole a livello internazionale in campo assicurativo, ossia il MIA (Marine Insurance Act) del 1906, prescrivono, proprio per evitare tentativi di disinvolve coperture a scopi ingannevoli, che l'assicurato si comporti sempre "(...) as a prudent uninsured (...)", il quale, in un trasporto

(soprattutto di cose fragili e/o appetibili), non lesinerebbe certamente sulla consistenza, qualità, solidità dell'imballaggio esterno per proteggerne al meglio possibile il contenuto.

Lo spedizioniere, allora, in assenza di istruzioni ad assicurare non è tenuto a provvederVi perché privo di un suo proprio interesse su merci non di sua proprietà. Nelle coperture di merci trasportate, infatti, il titolare dell'interesse assicurato e quindi legittimato ad agire nei confronti dell'assicuratore per ottenere il risarcimento, è il soggetto su cui va incidere il pregiudizio economico conseguente al perimento della merce assicurata. Soggetto, questo, che quasi sempre si identifica col proprietario o con il titolare di un diritto reale sulla merce. Ossia, chiunque fuori che lo spedizioniere. Anche perché, il **valore assicurabile** della merce non è sempre in egual misura espresso dal valore di fattura, e quindi obiettivamente rilevabile. A prescindere che oggetto di trasferimento possono anche essere cose non commerciali né commercializzabili (oggetti personali, per esempio) il cui valore affettivo può prevalere su quello materiale, il valore assicurabile di prodotti commerciali (rilevabile da fatture, listini e mercuriali) non è esclusivamente dato dal valore di fattura, bensì da un insieme di costi aggiuntivi, alcuni concreti e oggettivi come il nolo e il premio assicurativo (sul quale lo spedizioniere non avrebbe difficoltà a entrare), altri, invece, decisamente soggettivi, quasi personali, sui quali certamente nessun "terzo" (e quindi nemmeno lo spedizioniere) può mai interferire: l'utile sperato. È il codice della navigazione stesso che all'articolo 516 prescrive la composizione del valore assicurabile: "L'assicurazione delle merci copre il valore di queste, in stato sano, al luogo di destinazione e al tempo della scaricazione. Se tale valore non può essere accertato, il valore assicurabile

è dato dal prezzo delle merci nel luogo e al tempo della caricazione, aumentato del dieci per cento a titolo di profitto sperato, nonché delle spese fino a bordo, del nolo (...) del premio e delle spese di assicurazione".

E poiché la percentuale di utile operato si identifica con una vera e propria compensazione di perdita di mercato, solo l'avente titolo sulle merci (che non può essere lo spedizioniere, quindi) ha conoscenza del livello dal suo pregiudizio in caso di perimento delle merci. Questa componente dell'articolato valore assicurabile, proprio perché totalmente soggettiva (la perdita di mercato, in quanto danno immateriale, non può che essere valutabile soggettivamente), può essere flessibile perché non va necessariamente fissata al dieci per cento, in quanto, tenuto conto delle diverse e singole circostanze, l'assicurato su cui va incidere il danno ha facoltà di elevare tale percentuale – non senza previo accordo con l'assicuratore ovviamente, per evitare di cadere nella trappola della sovrassicurazione – anche di diversi punti (fino al cinquanta per cento, per esempio), a copertura del suo mancato reddito da mancata vendita di un prodotto mai messo in vendita.

Per ovviare, allora, alla criticità di un'assicurazione coperta da soggetto privo di interesse, la legge prevede la forma "per conto", vera e propria deroga ai principi sopra descritti, in cui l'interfaccia dell'assicuratore si sdoppia nella figura del contraente e dell'assicurato. Il primo, con facoltà di provvedere alla stipulazione di un contratto assicurativo in nome proprio (in quanto contraente), ma per conto di un terzo nominato (per conto altrui, art. 1890 C.C.) o non ancora identificato (per conto di chi spetta, art. 1891 C.C.)

### Maurizio Favaro

Giornalista pubblicista e consulente all'export - Associazione Industriali di Venezia

## Assicurazioni

<b>AFICURCI GRUPPO SRL</b>	<b>Corso Italia, 204 - 34170 Gorizia</b>	<b>0481 536222</b>	<b>0481 30258</b>	<b>www.gruppoaficurci.it</b>
ALLIANZ SPA	Corso Italia, 23 - 20100 Milano	02 72163420	02 72162426	-
ASKO ITALY	Via Dürer, 30 - 39100 Bolzano	0471 501389	0471 501325	www.asko24.com
ASSICURAZIONE IAB ITALIANA	Via Grizioti, 4 - 20145 Milano	02 460650	02 463406	
ASSITECA S.A. SPA	Via Serra, 6/8 - 16121 Genova	010 53741200	010 5702487	www.gruppoassiteca.it
AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE	Via Leopardi, 15 - 20123 Milano	02 480841	02 418685	www.axa-assicurazioni.it
BANCHERO COSTA & C. SPA	Via Pammatone, 2 - 16121 Genova	010 5631700	010 566407	-
CAMBIASO RISSO & C.	Corso Podestà, 1 - 16128 Genova	010 57141	010 5714374	-
CARIGE ASSICURAZIONI SPA	Via G. D'Annunzio, 41 - 16121 Genova	010 54981	010 589808622	-
G.D.S.A. SRL	Salita Salvatore Viale, 2 - 16128 Genova	010 5451303	010 543698	
GENERALI SPA	Via Marocchesa, 14 - 31021 Mogliano Veneto (TV)	041 5492111	041 5492513	www.generali.it
GRUPPO ZURICH ITALIA	Piazzetta Carlo Erba, 6 - 20131 Milano	02 59661	02 59666602	-
HDI ASSICURAZIONI SPA	Via S. Basilio, 41 - 00187 Roma	06 4620131	06 4827045	-
<b>HUGO TRUMPY P. &amp; I. SRL</b>	<b>Via S. Siro, 10 - 16124 Genova</b>	<b>010 24941</b>	<b>010 2494289</b>	<b>gt.ins@hugotrumpy.it</b>
IIS INSURANCE BROKER SAS	Lungotevere Ripa, 6 - 00153 Roma	06 58335653	06 5894382	iisbroker@iisbroker.it
INTER.ASS. SRL	Via XX Settembre, 26/10 - 16121 Genova	010 572361	010 543698	www.interassitaly.com
ITALBROKERS SPA	Via Albaro, 3 16145 - Genova	010 31951	010 3195420	www.italbrokers.it
<b>LC CONSULTING BROKERS SRL</b>	<b>Via V. Monti, 86 20145 Milano</b>	<b>02 34537790</b>	<b>02 34537695</b>	<b>www.larizzaconsulting.it</b>
<b>LERCARI SRL</b>	<b>Via S. Sebastiano, 19 - 16123 Genova</b>	<b>010 580150</b>	<b>010 587898</b>	<b>www.lercari.it</b>
LLOYD ADRIATICO SPA	Largo Ugo Inzeri, 1 - 34123 Trieste	040 7781250	040 7781431	-
MARSH SPA	Via Olona, 2 - 20123 Milano	02 485381	02 48538300	www.marsh.it
NAVALE ASSICURAZIONI SPA	Via Borgoleoni, 16 - 44100 Ferrara	0532 230711	0532 230821	www.navale.it



### Hugo Trumpy P&I Marine Brokers s.r.l.

Marine & Fire Insurance Brokers

10 via San Siro - 16124 Genova - e-mail: gt.ins@hugotrumpy.it  
 Phone +39 010 2494.1 ext. 286/287/268 - fax ext. 289 - mobile 335 232616  
 Numero Iscrizione Registro Unico degli Intermediari B000064311  
 Associato AIBA

## Assicurazioni

NOMINATIVO	INDIRIZZO	TELEFONO	FAX	E-MAIL / WWW
NUOVA MAA ASSICURAZIONI	Via Sinigaglia, 18/2 - 20161 Milano	02 64021	02 64022530	-
P. L. FERRARI SRL	Via S. B. degli Armeni, 5 - 16121 Genova	010 83331	010 8333340	-
SIAT ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI	Via 5 Dicembre, 3 - 16121 Genova	010 55461	010 562638	www.siatass.com
SIRCUS GASTALDI	Via Roma, 8/A - 16121 Genova	010 5446680	010 5446689	sircusgastaldi@sircusgastaldi.it
SOLARI INSURANCE BROKERS	Via G. Bruno, 38/A - 16100 Genova	010 3629229	010 311501	-
TAVERNA ASSICURAZIONI SPA	Piazza della Vittoria, 9 - 16121 Genova	010 57251	010 593967	-
TERZA INSURANCE BROKERS SRL	Viale G. da Cermenate, 64 - 20141 Milano	02 45491933	02 45491935	enzo.terranova@Terzabrokers.it
TRAVERSO ASSICURAZIONI SRL	Via XX Settembre, 31-11/B - 16121 Genova	010 540539	010 562832	-
VERIFY	Via Renato Bianchi, 44/L - 16152 Genova	010 544660	010 5446607	verify@verifysrl.it
WILLIS ITALIA SPA	Via Tortona, 33 - 20123 Milano	02 806321	02 86915724	-


**L**  
**Lercari**

Via San Sebastiano 19 - 16123 Genova - Tel. +39 010 54.46.41 - 58.01.50 ca. 19 linee - Teletax +39 010 58.78.98  
lercari@lercari.it - dpremolitg@lercari.it (Divisione Trasporti) - www.lercari.it

Filiali: **Alessandria - Firenze - Livorno - Milano - Rapallo - Roma - Savona - Torino - Verona**

Uffici integrati: **Bari - Bologna - Brindisi - La Spezia - Napoli - Pescara  
Peseggia di Scorzè - Sanremo - Sassari - Udine - Venezia Mestre**

**Consulenze Assicurative per trasporti Marittimi, Terrestri, Aerei e Ferroviari  
Perizie Merci - Campionature e Analisi - Loss Prevention**

 **LC Larizza Consulting**

Servizi di Consulenza ed Intermediazione Assicurativa agli Operatori della Logistica e del Trasporto

**Vi offre ASSITEST**

rapido sistema di Analisi e Revisione delle Polizze Assicurative Aziendali, per ottenere esauriente risposta alle seguenti domande:  
**Cosa dobbiamo assicurare? • Siamo ben assicurati? • Possiamo ridurre il costo delle nostre assicurazioni?**

**Il primo check-up è gratuito. Approfittatene!**

Se desiderate "far luce" sul Vostro programma assicurativo, ma non avete il tempo o le risorse umane da dedicare a questa attività,  
non esitate a contattarci al n° **02 34537790**

LC srl - 20145 MILANO - Via Vincenzo Monti, 86 - Tel. 02 34537790 - Fax 02 34537695 - info@larizzaconsulting.it - www.larizzaconsulting.it